

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 26-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 19:00, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

ALTINI ARMANDO	P	QUINTOZZI MARIA TERESA	P
STORTONI LEONARDO	P	LIBERATI PISANA	P
ARMELLINI MARCO	P	INNAMORATI RICCARDO	P
FELICI TAINO	P	VITTORI ENRICO	P
QUINTILI BENITO	P	CARDENA' VERONICA	A
CRUCIANI DAVIDE	P	CONCETTI ARISTIDE	A
SANTONI ROBERTO	P		

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.Lg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

di **APPROVARE** il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”, allegato e parte integrante della presente deliberazione che si compone di n. 19 articoli;

di **DARE ATTO** che il presente Regolamento disapplica il precedente, approvato con D.C.C. n. 44 del 29/11/2014;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11 resi in forma palese per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti accertati e proclamati dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. n. 267/2000;

Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018;

Direttiva (UE) 2016/680;

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38;

Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14 e sua conversione L. 18 Aprile 2017 n. 48;

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Premesso che:

- Il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 hanno approvato il Regolamento UE 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- La Direttiva (UE) 2016/680, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15/01/2018**, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", in vigore dal 29/03/2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia;
- **Il D.Lgs. 18/05/2018**, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio", disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- **Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, "Codice in materia di protezione di dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29/11/2014 con la quale è stato approvato il regolamento sulla videosorveglianza nel territorio comunale, per una maggiore sicurezza urbana e vivibilità della città;

Considerato che il Comune di Falerone ha beneficiato del contributo concesso dal Ministero dell'Interno, previsto dal Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 "*Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza*" per cui il sistema di videosorveglianza realizzato in precedenza è stato potenziato, con l'aggiunta di dispositivi innovativi, come il sistema di lettura targhe (O.C.R.) e videocamere mobili per l'accertamento di illeciti in materia ambientale;

Dato atto che sono state installate telecamere con ottica motorizzata ad autofocus con alimentazione da gruppo batteria collegato alla pubblica illuminazione, collegate con ponte radio, presso i punti/intersezioni ritenuti maggiormente sensibili e di impatto, rimandando alla giunta atti di modifica degli stessi nel caso di

variazioni e di nuovi contemperamenti degli interessi tutelati e ad essi collegati ;

Considerato che l'amministrazione si riserva di installare ulteriori telecamere fisse e di posizionare i dispositivi di videosorveglianza mobili, in altri siti del Comune ritenuti sensibili;

Rilevato che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi delle normative vigenti in materia deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Considerato che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuto opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive, in quanto totalmente rinnovato e potenziato, al fine di garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto nel pieno rispetto delle misure indicate dal Regolamento UE 016/679 e dal D.Lgs 51/2018, specificando che i dati oggetto del trattamento sono:

- trattati in modo lecito nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza;
- raccolti e registrati per le finalità istituzionali dell'Ente;
- raccolti in modo adeguato, pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non eccedente a quello necessario, successivo alla rilevazione, fatte salve esigenze speciali investigative di Polizia Giudiziaria;
- trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, finalità, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, trasparenza e responsabilizzazione, sanciti dal Regolamento UE 2016/679;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 19 articoli, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

di **APPROVARE** il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”, allegato e parte integrante della presente deliberazione che si compone di n. 19 articoli;

di **DARE ATTO** che il presente Regolamento disapplica il precedente, approvato con D.C.C. n. 44 del 29/11/2014;

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L' UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 5 - Telecamere mobili - Obiettivi
- Art. 6 - Caratteristiche tecniche dell'impianto
- Art. 7 - Aree e metodologia di intervento delle telecamere mobili
- Art. 8 - Informativa
- Art. 9 - Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati
- Art. 10- Incaricati del Trattamento
- Art. 11 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati
- Art. 12 - Sicurezza dei dati
- Art. 13- Accesso ai dati ed utilizzo
- Art. 14 - Diritti dell'interessato
- Art. 15 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
- Art. 16 - Provvedimenti attuativi
- Art. 17 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 18 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 19 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Premessa

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Falerone nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2

Norme di riferimento e principi generali

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Falerone.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;
- D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14 e sua conversione L. 18 Aprile 2017 n. 48;

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (art. 4 GDPR), anche indirettamente, oppure informazioni riguardanti una persona la cui identità può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari, che possono essere ad esempio: codice fiscale, impronta digitale, traffico telefonico, voce, o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. La persona a cui si riferisce i dati soggetti al trattamento si definisce “interessato”;
- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto

l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;

- per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14 e sua conversione L. 18 Aprile 2017 n. 48;

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Falerone, è precipuamente rivolto a garantire la **sicurezza urbana** che, l'art. 4 del D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14 testualmente definisce come il “*bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ((anche urbanistica, sociale e culturale)), e recupero delle aree o dei ((siti degradati)), l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione ((della cultura)) del*

rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre Forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) al monitoraggio del traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- d) rilevare infrazioni in merito al conferimento dei rifiuti, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti ed ordinanze;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando

(quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale nell'ambito della propria competenza, svolgono quotidianamente attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5

Telecamere mobili – Obiettivi

Il Comune di Falerone, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti, nonché l'errato conferimento degli stessi nel territorio Comunale, nonostante i controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale, si può avvalere di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di telecamere mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade, e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi) rendendo così possibile identificare i responsabili/trasgressori di illeciti ambientali.

1. Si tratta pertanto, di un sistema di videosorveglianza lecito, in quanto risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti:

- modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- modalità utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;

2. Le violazioni sono sanzionate amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689) poiché l'accertamento completo delle stesse, consiste oltre che nella rappresentazione del fatto, anche soprattutto nella identificazione del responsabile individuato tramite i tratti somatici, l'abbigliamento ed al numero di targa dell'eventuale veicolo;

3. l'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle telecamere, in quanto sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

4. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo;

5. Le fotocamere/videocamere sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Art. 6

Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema è composto:

- a) una rete di telecamere per la sorveglianza delle aree pubbliche principali,
- b) una rete di telecamere per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
- c) telecamere mobili per vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti e finalità di P.G.

2. Presso il Comune sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione. Le caratteristiche tecniche dell'impianto sono descritte in apposito fascicolo conservato agli atti dell'ufficio.

I dati sono accessibili dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in forza all' Ufficio di Polizia Locale di Falerone, che hanno le chiavi di accesso del sistema, sia fisiche che software.

In relazione ai principi richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 7

Aree e Metodologia di intervento telecamere mobili

Il sistema di videosorveglianza mediante utilizzo di telecamere mobili ha per oggetto delle zone del territorio comunale, identificate e scelte quali punti sensibili, sulle quali saranno posizionate, secondo le necessità, i predetti dispositivi mobili, montati su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.

Il posizionamento avviene con atto gestionale del Responsabile del Servizio di Polizia Locale nel quale viene indicato

- a) Il sito da video-controllare;
- b) La motivazione;

c) La durata del posizionamento;

d) L'incaricato al trattamento;

Le operazioni saranno raccolte in un apposito verbale.

Art. 8

Informativa

I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere fisse, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area video sorvegliata" con simbolo della telecamera, riferimenti normativi, titolare del trattamento dei dati (ove applicabile del rappresentante del titolare del trattamento), responsabile del trattamento dei dati, dettagli del responsabile della protezione dei dati, e finalità di utilizzo degli stessi, come: sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico".

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Per quanto concerne le telecamere mobili, i cartelli dovranno essere posizionati nel raggio d'azione delle stesse, in modo da essere chiaramente visibile su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza mediante dispositivi mobili" con simbolo della telecamera, riferimenti normativi, titolare del trattamento dei dati (ove applicabile del rappresentante del titolare del trattamento), responsabile del trattamento dei dati, dettagli del responsabile della protezione dei dati, e finalità di utilizzo degli stessi come elencato nell'art. 5 del presente regolamento. .

Art. 9

Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Falerone, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti gli incaricati del trattamento, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD. Detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza, nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 8;
- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di

trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

- il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- il Responsabile del trattamento assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Il Responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, **in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.** In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD.

Art. 10

Incaricati del Trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni, individuando gli stessi all'interno dell'Area di vigilanza;

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei

dati;

- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 11

Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nel locale preposto. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, ai sette giorni successivi alla registrazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 12 **Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto delle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate,

- dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 11, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele, in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza. Le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

Come già indicato al precedente art. 9 il titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il Responsabile del trattamento dei dati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 10, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 13 **Accesso ai dati ed utilizzo**

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e

- acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
 - d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
 - f) Le informazioni acquisite con il sistema delle videocamere mobili, sono utilizzate in via prioritaria per l'accertamento ex art. 13 della Legge n. 689/1981 per la conoscenza di eventuali fatti che costituiscono violazioni a norme amministrative e per l'applicazione delle relative sanzioni. Qualora si rilevasse connessione obiettiva della violazione amministrativa, con ipotesi di reato, ovvero si documentasse una fonte di prova per una ipotesi di reato, le immagini potranno essere utilizzate con le procedure di Polizia Giudiziaria stabilite dal Codice di Procedura Penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 14 **Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGPD (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente) ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area Polizia Locale.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15

Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle previsioni che saranno contenute nel Decreto Legislativo di prossima emanazione recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 13, L. 163/2017.

Art. 16

Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l’assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 17

Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 82, RGPD.

Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Art. 18

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all’albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 16-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAPPANNARI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. del 21-07-2020

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 21-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 21-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 21-07-20 al 05-08-20 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno 26-06-20:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
 - θ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);
 - θ

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica